

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 390/A IV Legislatura

D I S E G N O D I L E G G E

Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle Associazioni
turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 Agosto 1979,
n.51.

REGIONE PUGLIA



- RELAZIONE -

La legge regionale N.51 del 28.8.1979 ha disciplinato, sino a tutt'oggi, l'istituzione e le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni turistiche "Pro Loco" di Puglia.

La Regione, in linea con quanto avvenuto in passato a livello ministeriale, ha riconosciuto il ruolo e le funzioni svolte a livello locale dalle Pro Loco, tese ad incrementare i flussi turistici, mediante l'organizzazione di iniziative anche a supporto delle attività turistiche poste in essere dagli Enti pubblici competenti.

La stesura del presente disegno di legge, che sostituisce la citata L.R. 51/79, si è resa necessaria per due ordini di motivazioni. La prima attiene l'aspetto squisitamente giuridico, in quanto con l'approvazione della L.R. 16 Maggio 1985 N.28 relativa al riordinamento dell'intera amministrazione turistica regionale, le "Pro Loco" hanno ottenuto pieno riconoscimento quali organismi di base dell'attività turistica e strumenti di collaborazione in favore di altri Enti interessati al Settore turistico, con conseguenti e precipui adempimenti che le Associazioni riconosciute sono tenute ad onorare. L'altra motivazione è di natura prettamente tecnico-organizzativa, dettata dalle mutate esigenze turistiche della nostra Regione, che ultimamente è diventata una delle mete ambite sia per turisti italiani, che di altre nazionalità.

La crescita del fenomeno turistico in Puglia sta comportando, conseguentemente, una profonda innovazione vuoi delle strutture ricettive, vuoi delle normative a sostegno di una adeguata razionalizzazione dell'offerta turistica.

La presente legge, pertanto, in sintonia con i nuovi orientamenti turistici, puntualizza alcuni aspetti della precedente normativa e prevede alcune innovazioni indicate anche nello "Statuto Tipo" regionale, fornendo alle Asso-

REGIONE PUGLIA

Le

ciazioni "Pro Loco" un preciso indirizzo per la propria strutturazione giuridico-organizzativa, nonché per il conseguimento delle proprie finalità turistiche.

Gli elementi innovativi riguardano principalmente un rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra le "Pro Loco" e gli altri Enti Pubblici interessati al turismo, nonché l'incremento di quelle iniziative turistiche atte ad esaltare tradizioni culturali pugliesi più tipiche.

Le condizioni di iscrizioni al nuovo Albo regionale riguardano, essenzialmente la necessità che la località presenti reali attrattive turistiche, che non sia sede di altra Pro Loco o di A.P.T (Azienda di promozione turistica) ^{e di I.A.T.} e che alla Associazione risultino iscritti almeno 50 soci.

E' previsto, inoltre, che la domanda di iscrizione venga trasmessa all'Assessorato al Turismo per il tramite dell'Ente turistico pubblico competente, accompagnata da una relazione anche dell'U.N.P.L.I (Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia), a garanzia dell'opportunità dell'iscrizione.

I nuovi effetti derivanti dall'iscrizione all'Albo Regionale riguardano la designazione del rappresentante delle Pro Loco in seno al Consiglio di Amministrazione delle A.P.T. e la possibilità dell'uso della denominazione I.A.T. (Uffici di informazione e assistenza turistica) nei casi espressamente previsti dalla L.R. 28/85 ed alle condizioni di cui alla presente legge. L'altro elemento innovativo è rappresentato dalla indicazione specifica dei criteri di assegnazione del contributo ordinario annuale, nonché della necessità della stretta collaborazione delle Pro Loco con l'APT e con l'Assessorato al Turismo, per la predisposizione del calendario annuale delle manifestazioni turistiche.

A garanzia della funzionalità operativa delle Associazioni "Pro Loco" pugliesi e del rispetto di quanto indicato dalla presente legge e dallo Statuto tipo regionale, sono previste delle verifiche periodiche da effettuarsi ad opera dell'Ente turistico pubblico competente in collaborazione con l'UNPLI (Organo rappresentativo delle Pro Loco), che serviranno da traccia all'Assessorato Regionale al Turismo per una obbiettiva ed equa ripartizione dei contributi ordinari.

./.



off

REGIONE PUGLIA


La presente legge, pertanto, in aderenza allo spirito della L.R. 16.5.85 N.28, che ha ridisegnato l'intero assetto turistico regionale ed in ossequio alle recenti istanze turistiche, dovrebbe rappresentare un agile strumento operativo e di supporto economico, idoneo alla piena affermazione turistica della nostra regione.

ca

./ . _____ ./ .



[Handwritten signature]



ART.1

Riconoscimento delle Associazioni turistiche pro-loco

1. La Regione, in attuazione dell'art.12 dello statuto e dell'art.2 della L.R. 16 Maggio 1985, n.28 relativa al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le Associazioni turistiche pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.

he



ART.2

Compiti delle Associazioni turistiche pro-loco

1. Le Associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:
- a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita l'Associazione turistica pro-loco;
 - b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località;
 - c) richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;
 - d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore affermazione turistica della località;
 - e) fornire assistenza ed informazioni ai turisti.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten signature



ART.3

Istituzione dell'albo regionale

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale al turismo l'albo regionale delle Associazioni turistiche pro-loco che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla L.R. 28 Agosto 1979, n.51.
2. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo.
3. L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ART.4

Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale

gfu

1. Ai fini della iscrizione dell' Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- a) che l'Associazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) ai sensi della L.R. 16 Maggio 1985, n.28 ovvero in un Comune in cui operi un ufficio di Informazione e Assistenza Turistica (IAT) costituito dall'A.P.T.;
- b) che nella località in cui è costituita l'Associazione turistica pro-loco non esista altra Associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;
- c) che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possieda, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;
- d) che la costituzione dell'Associazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;
- e) che lo statuto dell'Associazione turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo "statuto tipo" approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- f) che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi.

L
ra



ART.5

Procedure per l'iscrizione all'albo regionale

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art.3, le Associazioni turistiche pro-loco devono presentare entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'Associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attività che l'Associazione intende svolgere unitamente al parere dell'Unione Nazionale delle Pro-Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'A.P.T. o, in mancanza il Comune, inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al turismo.
3. Trascorso tale termine, il parere dell'A.P.T., o in mancanza del Comune, si intende favorevole e l'Assessorato regionale al turismo provvede agli adempimenti di competenza.

[Handwritten signature]



10

ART.6

Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale

1. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per :
- a) la designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche nelle A.P.T. ai sensi della L.R. 16 Maggio 1985, n.28;
 - b) l'uso della denominazione I.A.T. da parte degli uffici informazioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della predetta LR. 28/85 qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e l'A.P.T. competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione;
 - c) l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ART.7

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le Associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza al Comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31 Dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredate dal preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'A.P.T. o, in mancanza il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all'Assessorato regionale al turismo. Trascorso tale termine l'Assessorato regionale al turismo provvede comunque agli adempimenti di cui al comma successivo.
3. La concessione dei contributi a favore delle Associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, entro il primo semestre di ogni anno.



ART.8

Criteri per l'assegnazione dei contributi

proposto

1. La misura del contributo ~~assegnato~~ viene determinata dall'Assessorato regionale al turismo in base ai seguenti criteri:
 - a) entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate;
 - b) ricettività e frequentazione turistica della località;
 - c) numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
 - d) indicazioni dell'A.P.T. competente o, in mancanza del Comune, e dell'U.N.P.L.I. delegazione regionale.

Ge



13

Handwritten signature/initials

ART.9

Rapporti di collaborazione

1. L'Associazione turistica pro-loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune.

2. A tal fine:
 - a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera;
 - b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;
 - c) promuove e gestisce uffici informazioni facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 28/85, previo nulla-osta della Regione e d'intesa con l'A.P.T. competente territorialmente .qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale;
 - d) predispone e trasmette all'A.P.T. il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti locali.

3. Qualora l'Associazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta L.R. 28/85, l'attività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha sede l'Associazione; mentre per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all'Assessorato al Turismo.

Handwritten signature/initials

ART. 10

Controllo e vigilanza



1. Le modifiche allo statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività, nonché l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale al Turismo per il tramite dell'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, del Comune.
2. L'Assessorato regionale al Turismo e l'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con l'U.N.P.L.I. delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione pro-loco verifiche attinenti:
 - a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge;
 - b) la conformità delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro-loco allo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale;
 - c) il funzionamento degli organi sociali;
 - d) la corretta attività gestionale.
3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.

ge



ART.11

Sospensione e cancellazione

1. Qualora a seguito della verifica di cui all'articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell'Assessore al turismo, dispone la sospensione dell'Associazione dall'albo regionale.
2. La sospensione è preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell'Associazione pro-loco interessata.
3. Nel caso in cui l'Associazione pro-loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo regionale.

Ja



ART.12

Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione turistica pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall'Associazione con il concorso finanziario, specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l'Associazione ha sede.

Re



ART.13

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la L.R.
28 Agosto 1979, n.51.

Re



ART.14

Norma transitoria

1. Le Associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R. 28 Agosto 1979, n.51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art.5 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. **L**e competenze dell'A.P.T. di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il turismo (E.P.T.) fino alla soppressione degli stessi.



19

9/10

ka

ART.15

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1989 si fa fronte con lo stanziamento di f. previsto al Cap. "contributi per attività delle Associazioni turistiche pro-loco" del bilancio regionale approvato con L.R.
2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 17-8-1989